



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE " Attiva Giovani"

Il giorno *15 Marzo* alle ore 11.30 si sono riuniti in Roma in *Via G. Sacconi 19*, al fine di costituire una Associazione con finalità politiche culturali e sociali e senza fini di lucro denominata " Attiva Giovani " i seguenti signori:

Alfredo Visca, nato a Roma 22/06/1978, residente a Roma Via Flaminia 701, C.F. VSCLRD78H22H501U,

Federico Petrucciani, nato a Roma 2/2/1981, residente a Roma, Via della Camilluccia 721, C.F. PTRFRC81B02H501M

Alessio Odinzoff nato a Roma il 27-12-1974, Residente a Roma In via Monterosi 126, Cf. DNZLSS74T27H501C

Pietro Causati, nato a Roma, il 10/05/1980, residente a Roma, Via Valdarno 10, C.F. CSTPTR80E10H501D

Alessio Di Giuseppe ,nato a San Severo 29-03-1980, Residente a San Severo , Viale 2 Giugno n. 296, Cf. DGSLSS80C29I158P

Mattia Biagi nato a Roma il 3-07-1983, Residente in Roma via San Godenzo 129, Cf. BGIMTT83L03H501T

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Dott. Alfredo Visca il quale a sua volta nomina a Segretario l'avvocato Alessio Di Giuseppe

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo "Statuto Sociale" della stessa che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.



Lo "Statuto Sociale" stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "Attiva Giovani" con sede legale in Roma via Flaminia 701

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo "Statuto Sociale" testè approvato, e vengono eletti a componenti del Consiglio Direttivo Signori:

Alfredo Visca	(Presidente)
Federico Petrucciani	(Vice Presidente)
Alessio Odinzoff	(Vice Presidente)
Pietro Causati	(Tesoriere)
Alessio Di Giuseppe	(Segretario)
Mattia Biagi	(Consigliere)

La quota d'iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'Associazione verrà determinata ogni anno da parte del Consiglio Direttivo.

Per l'anno 2013 la quota associativa minima è fissata in Euro 50 (cinquanta);

Il Consiglio Direttivo viene autorizzato intanto ad apportare allo "Statuto Sociale" quelle modifiche che verranno ritenute necessarie e dovessero venire richieste alle competenti autorità.

Le spese di registrazione della presente scrittura privata sono a carico dell'Associazione.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente, alle ore 12.30, scioglie l'Assemblea.

Letto Approvato e sottoscritto

Roma, 15 marzo 2013

1) Alfredo Visca

Firma

2) Federico Petrucciani

Firma

3) Alessio Odinzoff

Firma

4) Alessio Di Giuseppe

Firma

5) Pietro Causati

Firma

6) Mattia Biagi

Firma





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ ATTIVA GIOVANI”

TITOLO I – DENOMINAZIONE –SEDE

Art.1

A norma dell'art.36 e seguenti del Codice Civile , è costituita un'associazione politica culturale denominata “ATTIVA GIOVANI” con sede legale in Via Flaminia 701 – 00191 Roma
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria

TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

L'Associazione si ispira a principi di sussidiarietà e non ha fini di lucro; opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

L'esercizio di qualsiasi attività commerciale sarà eventualmente svolto in maniera marginale o comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Codice Civile,delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'Associazione e del volontariato,nonché dei principi generali dell'ordinamento.

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui al seguente art.3, intende conseguire il suo scopo Sociale concentrando la sua attività in particolare nel territorio del **Comune di ROMA e della sua Provincia** e a favore dei suoi cittadini.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona

Art.3

L'Associazione ha le seguenti finalità:

1.L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge come scopo la promozione delle attività di carattere politico, culturale e di impegno sociale al fine di sollecitare la partecipazione attiva e l'impegno civile dei cittadini, anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, alla vita socio-politica della comunità. A tal fine l'Associazione, potrà operare nei settori della formazione, della promozione culturale, delle attività ludiche e ricreative per i giovani, delle attività sportive tramite eventi e corsi aperti a tutti i giovani, . A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1.Politica: partecipa a competizioni elettorali, campagne o consultazioni referendarie
2.culturali: studiare, approfondire, dibattere e supportare, attraverso tavole rotonde, convegni,



laboratori e seminari, l'analisi delle problematiche sociali dei giovani, in particolare nell'inserimento nel mondo del lavoro;

3. formative: organizzare laboratori didattici e creativi dove i giovani possano ritrovarsi ed avere un luogo per esprimere la propria arte ed il proprio talento;

4. sportive e ricreative: promuovere ed organizzare eventi sportivi, teatrali, d'intrattenimento musicale;

5. editoriali: pubblicare e diffondere, anche attraverso siti internet, una rivista di informazione e di dibattito per informare sull'attività svolta dall'Associazione;

6. in generale tutto ciò che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge;

7. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento promuovere attività consentite dalla legislazione vigente;

8. Nel caso in cui l'Associazione esprima soggetti titolari di poteri amministrativi e consiliari, in quanto tali soggetti siano stati eletti nelle consultazioni amministrative locali, l'Associazione si impegna a sostenere i predetti in coerenza con gli scopi associativi. I rapporti tra l'Associazione e gli eletti dovranno concretizzarsi in una costante e reciproca opera di collaborazione, cooperazione, informazione e consultazione relativa a tematiche politico-amministrative locali, attraverso periodici incontri, nei tempi e nei modi da stabilire in reciproci accordi

Art.4

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali ed esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III – SOCI

Art. 5

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno, fino a quattro soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

Art. 6

Tutti i soci, di ogni categoria, persone fisiche o giuridiche possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni della Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- recesso del socio;
- mancato pagamento della quota sociale annua entro la data del 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- esclusione da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) **l'Assemblea dei soci**
- b) **il Consiglio Direttivo;**
- c) **il Presidente;**
- d) **i Vicepresidenti;**
- e) **Il Segretario;**
- f) **Il Tesoriere;**

Art.9



L'Assemblea dei soci fondatori è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il Bilancio consuntivo e preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche dell'associazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 40% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con lettera circolare con affrancatura ordinaria, o tramite e.mail, inviate almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per ogni socio.

Il Presidente dell'Associazione coordina e presiede l'Assemblea.

Esso ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario,
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea è di norma il Segretario dell'Associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente, e raccolte in un libro "Verbali dell'Assemblea".

A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Art.10

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;



- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina il Segretario e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di venticinque membri dispari, scelti tra i soci dell'Assemblea generale, che restano in carica quattro anni. ed, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti da altri soci, nominati dal Consiglio.

Il Consiglio, nella sua prima riunione designa nel suo ambito il Presidente, i due Vice Presidenti il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari,

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi, tramite lettera o mezzo fax o e.mail con almeno una settimana di anticipo.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, vale il voto del Presidente.

Nel Consiglio direttivo è previsto l'utilizzo di ogni singola delega per ogni singolo componente.

Il Consiglio direttivo, è investito dei più ampi poteri per decidere le strategie e le azioni da realizzare per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente o da persona delegata.

Il Presidente può delegare le mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure tra i soci.

In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art.12

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, cura la tenuta dei libri contabili e la cassa, predispone il Bilancio annuale, altresì coordina l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative definite dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Il Tesoriere cura i pagamenti e gli incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Le cariche degli organi dell'Associazione possono essere remunerate.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 14

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:



- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli istituzioni ,nazionali od esteri;
- sovvenzioni e contributi dallo Stato, dell'Unione Europea, degli Enti Statali territoriali (Regioni, Province Comuni) da Enti pubblici nazionali ed esteri;
- contributi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- donazioni , lasciti e rendite i beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Art. 15

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il Bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni , i contributi le sovvenzioni o lasciti ricevuti.

E' obbligatorio impiegare eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 16

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione ,per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociali) o ai fini di pubblica utilità ,sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 ,comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.